

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO.....

AVVOCATURA REGIONALE

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. Marianna Cerasoli
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
.....
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri
(firma)

Il Direttore Regionale
Avv. Stefania Valeri
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to Dr. Luciano D'Alfonso
(firma)

Approvato e sottoscritto:


Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BASILIO LUCIANO
(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **14 LUG. 2017** Deliberazione N. **379**

L'anno il giorno del mese di **14 LUG. 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente **Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DIMATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 52 - *quinquies* del D.L. 24.04.2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, nella legge 21.06.2017, n. 96, al fine di scongiurare l'addebito all'utenza dei costi degli interventi di messa in sicurezza.

Conferimento mandato difensivo all'Avv. Cerulli Irelli ed all'Avvocatura Regionale (CC 10/17)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 52 - *quinquies* del D.L. 24.04.2017, n. 50, rubricato "Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25", inserito dalla legge di conversione 21.06.2017, n. 96 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017, a mente del quale:

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle

risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.

ATTESO che, attraverso la richiamata disposizione, sono state individuate le prime risorse per fronteggiare gli urgenti ed improcrastinabili lavori necessari a garantire la sicurezza degli automobilisti, con particolare riguardo ai numerosi viadotti presenti nelle arterie autostradali interessate, soprattutto in relazione all'elevato grado di sismicità che caratterizza il territorio abruzzese;

RILEVATO tuttavia che, in una visione che abbia a cuore la effettiva funzionalità di una infrastruttura stradale dall'elevato valore strategico (quale è, appunto, quella in parola che ha consentito all'Abruzzo di superare il suo storico isolamento territoriale) le esigenze di sicurezza, pur rappresentando una finalità prioritaria da perseguire costantemente mediante la realizzazione degli interventi più opportuni, devono contestualmente correlarsi alla sostenibilità delle tariffe a carico dell'utenza;

CONSIDERATO che, in base alla previsione contenuta nell'art. 52 *quinquies* del D.L. 50/17, inserita nel nel corpo del D.L. n. 50/17 in sede di conversione, gli oneri per gli interventi eccezionali di messa in sicurezza non risultano affatto in linea con le sopra ricordate esigenze di sostenibilità delle tariffe, in quanto il testo normativo, lungi dall'adoperare per il relativo finanziamento le risorse destinate al pagamento del corrispettivo di concessione, assegna le risorse medesime all'ANAS, in maniera peraltro atipica non essendo più quest'ultima l'ente concedente delle autostrade;

RITENUTO che, per quanto sopra, dal disposto normativo in parola si profilano effetti pregiudizievoli, a causa innanzitutto alla inevitabile sottrazione di risorse al territorio regionale (che necessita, al contrario, di ulteriori misure economiche a causa degli eventi sismici che lo hanno ripetutamente colpito negli ultimi anni) nonché in ragione dell'inevitabile addebito dei costi degli interventi di messa in sicurezza proprio in capo ai cittadini utenti delle autostrade che rappresentano l'anello più debole della catena, per i quali la percorrenza delle tratte di riferimento diventerebbe oltremodo onerosa;

RILEVATO che la previsione di legge in questione verte in ambito di potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3 della Costituzione), in quanto afferisce innanzitutto al settore "protezione civile" ed attiene, altresì, alla materia "grandi reti di trasporto", e che, nel caso di specie, il legislatore statale interviene a disciplinare aspetti di dettaglio in ordine alle modalità di eccezione degli interventi di messa in sicurezza urgente non limitandosi ad individuare la copertura finanziaria, ma normando altresì il procedimento di convalida degli interventi proposti dalla concessionaria secondo cadenze temporali ben delineate, così impedendo al legislatore regionale di esercitare le proprie legittime prerogative *in subiecta materia*;

RILEVATO altresì che, che la norma in parola risulta discordante anche con l'art. 118 della Costituzione, in quanto contrasta con l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nelle singole materie di riferimento;

VALUTATO, pertanto, che l'esame della questione di che trattasi induce a ritenere necessario impugnare in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 52-*quinquies* del D.L. n. 50/2017, quale risultante dalla legge di conversione n. 96/17, stante il rilevato contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione e con l'art. 118 della Costituzione, per contestarne la legittimità dinanzi al Giudice delle Leggi;

RAVVISATA la necessità, stante il conflitto ricorrente nell'ipotesi di specie, che l'Amministrazione regionale agisca in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della L.R. n. 9/2000;

RILEVATA, altresì, per la peculiarità e la rilevanza dell'instaurando giudizio - sia con riferimento agli interessi di carattere politico e strategico sottesi alla contestata disposizione statale, sia con riguardo alla particolare attenzione istituzionale rivolta alle situazioni giuridiche sottese alla vertenza per cui è causa - la necessità/opportunità che l'Avvocatura Regionale si avvalga della professionalità e competenza del Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, avvocato del libero foro, la cui esperienza e specializzazione, rinvenibili nel curriculum vitae allegato alla presente deliberazione, costituiscono un valore aggiunto di assoluto rilievo ai fini dello studio e della trattazione degli argomenti oggetto di causa;

CONSIDERATO che il predetto avvocato ha comunicato la disponibilità all'assunzione dell'incarico, all'uopo inviando il proprio *curriculum vitae* ed attestando l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione Regionale;

RITENUTO, pertanto, di conferire il mandato difensivo nel giudizio *de quo*, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Cerulli Irelli, avvocato del libero foro, ed all'Avv. Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale, affinché tutelino gli interessi dell'Ente proponendo ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, eleggendo a tal fine domicilio presso lo studio dello stesso Prof. Avv. Cerulli Irelli in Roma, previa determinazione consensuale di un compenso professionale per l'incarico in parola pari a 10.000,00 euro netti;

RITENUTO, inoltre, di demandare ad un successivo atto, in sede di liquidazione, l'adozione finale dell'impegno di spesa preventivamente quantificato e concordato;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

VISTI l'art. 127, comma 2 della Costituzione, l'art. 32 della L. n. 87/1953 e l'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale 16.3.1956 e ss.mm.ii.;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la proposizione, nei modi e nei termini di legge, del ricorso per illegittimità costituzionale in via principale dell'articolo 52-*quinquies* del D.L. n. 50/17, quale risultante dalla legge di conversione n. 96/2017;
- di conferire il mandato difensivo nel giudizio *de quo*, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Cerulli Irelli, avvocato del libero foro, ed all'Avv. Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma;
- di demandare ad un successivo atto, in sede di liquidazione, l'adozione finale dell'impegno di spesa preventivamente quantificato e concordato;
- di trasmettere per opportuna conoscenza copia della presente deliberazione al prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli.